

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI PIENZA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/12/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 28/11/2017

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Misura dell'imposta
- Art. 6 Obblighi di dichiarazione
- Art. 7 Versamenti
- Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9 Sanzioni amministrative
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Funzionario responsabile imposta
- Art. 14 Pubblicazione
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 16 Decorrenza applicazione imposta

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 2) Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Pienza disciplinandone l'applicazione.
- 3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

- 1) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive collocate nel Comune di Pienza di cui alla legge regionale in materia di turismo. Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, unità ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, residenze d'epoca, attività di ricettive in esercizi di ristorazione, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Art. 3 - Soggetto passivo e obblighi di versamento

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pienza.
- 2) Quanto previsto al comma 2 non determina, in capo ai soggetti di cui al comma che precede, l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio dell'obbligazione tributaria, ma l'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno.
- 3) L'obbligo di versamento dell'imposta cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 2 sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. I gestori non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo.

Art. 4 - Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pienza;
 - b) Minori entro il 14° anno di età;
 - c) Coloro che risultano portatori di handicap;
 - d) Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - e) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e relativo accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - f) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie collocate nel territorio del Comune di Pienza nella misura di un accompagnatore per paziente ;
 - g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;
 - h) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

- 2) L'esenzione di cui ai punti e) ed f) è subordinata alla presentazione ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del malato, ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria di degenza o ricovero.

Art. 5 - Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle vigenti.
- 3) L'imposta di soggiorno sarà applicata per l'intero anno.

Art. 6 - Obblighi di dichiarazione

1) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 dichiarano trimestralmente al Comune di Pienza quattro volte l'anno – entro il 15 Aprile per il periodo compreso tra Gennaio – Febbraio - Marzo; entro il 15 Luglio per il periodo compreso tra Aprile – Maggio -Giugno; entro il 15 Ottobre per il periodo compreso tra Luglio – Agosto – Settembre ; entro il 15 Gennaio per il periodo Ottobre – Novembre – Dicembre - il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento. La dichiarazione è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori. Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno, e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito delle attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. In ogni momento potranno essere effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni online presentate che dovranno trovare riscontro nelle ricevute rilasciate ai clienti.

“1bis) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, senza alcun onere finanziario per gli operatori.”

2) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 all'interno delle strutture ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune o in difetto realizzati con modalità di facile lettura dai gestori. Il Comune fornirà inoltre appositi bollettari necessari per la riscossione dell'imposta. In luogo dell'utilizzo dei bollettari cartacei, il Comune mette a disposizione specifico programma informatico per la stampa, a cura dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 , delle ricevute.

3) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Art. 7 - Versamenti

1) I fruitori della struttura ricettiva di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai responsabili degli obblighi tributari (art. 3 comma 2) della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pienza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva sono tenuti a conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3) I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva effettuano il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno, nel periodo e nei termini relativi alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1 nei modi seguenti:

- a) presso apposito conto corrente intestato al Comune di Pienza;
- b) presso la Tesoreria Comunale accreditata;
- c) tramite altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate;

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati;
- c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive presso la struttura;

2) I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'Articolo 6 comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9 - Sanzioni amministrative

Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'Articolo 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 500,00, per ciascun caso, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art 10 - Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11 - Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Si applicano a tal fine le procedure previste dall'Articolo 13 del Regolamento generale delle entrate comunali.

Art 12 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 competenti per territorio.

Art 13 - Funzionario responsabile imposta

- 1) La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 - Pubblicazione

1) Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pienza e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1) Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2) Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.

Art 16 - Decorrenza applicazione imposta

L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° febbraio 2013.